

CONVENZIONE

per attività di consulenza in relazione ad attività che comportino spedizione o trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti

TRA

Gemelli Isola Società Benefit S.p.A. con socio unico, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 16682031006, con sede in Roma, Largo Agostino Gemelli 8, in persona del Consigliere Delegato e Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, Dott. Daniele Piacentini, domiciliato per la carica presso la sede (di seguito, anche “la Società” o “Gemelli Isola”)

E

Azienda Sanitaria Locale di Rieti, codice C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, Dott. Mauro Maccari, domiciliato per la carica presso la sede (di seguito, anche “Azienda” e insieme con Gemelli Isola, le “Parti”)

Premesso che:

- Con direttiva 2008/68/CE il Parlamento e il Consiglio europeo hanno stabilito le norme comuni per il trasporto in sicurezza di merci pericolose all'interno dei paesi dell'Unione Europea (UE) o tra gli stessi su strada, per ferrovia o per via navigabile;
- Con Decreto Legislativo, 27/01/2010 n° 35, G.U. 11/03/2010, veniva data attuazione della suddetta direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose;
- Con Decreto del Ministero dei Trasporti, pubblicato il 05/04/2019 su G.U. n.81, che ha recepito la Direttiva 2018/1846/UE (Normativa ADR), venivano modificati gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico, con obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR), in relazione ad attività che comportino spedizione o trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti (1.8.3.1 ADR);

- Gemelli Isola gestisce l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola (di seguito, anche “Ospedale”), struttura sanitaria autorizzata all’esercizio dell’attività assistenziale e accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- Gemelli Isola vanta una significativa e consolidata esperienza nel settore oggetto della Normativa ADR e dispone delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di consulenza in materia di Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, ai sensi della vigente normativa ADR;
- Con nota prot. n. 87304 del 16/12/2022 la ASL di Rieti, considerata la necessità di nominare un consulente ADR, proponeva a Gemelli Isola di stipulare una convenzione avente ad oggetto tale attività;
- In data 30 dicembre 2022 le Parti stipulavano detta convenzione con durata annuale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, rinnovabile previo accordo scritto delle Parti;
- Con successiva nota prot. 12023 del 14 febbraio 2023 la ASL di Rieti chiedeva di integrare la convenzione già sottoscritta alla luce delle prime esperienze applicative della stessa;
- Avendo Gemelli Isola aderito alla suddetta richiesta, le Parti sottoscrivevano in data 6 marzo 2023 un addendum alla convenzione tra le stesse intercorrente;
- La convenzione veniva da ultimo rinnovata, per la durata di un anno, con deliberazione 650CS del 19.12.2023;
- Con nota prot. 79624/24 dell’11 novembre 2024 la Asl di Rieti chiedeva a Gemelli Isola il rinnovo della convenzione per il periodo di un anno;
- Gemelli Isola dichiarava la sua disponibilità al rinnovo della convenzione per il periodo di un anno ai medesimi termini e condizioni;

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue

Art.1
Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito anche “Convenzione”).

Art. 2
Oggetto della Convenzione

Gemelli Isola si impegna a garantire, per il tramite di una propria risorsa dotata delle competenze ed esperienze necessarie individuato dalla medesima Gemelli Isola (di seguito anche il “Consulente ADR”), attività di consulenza in ambito di sicurezza dei trasporti o spedizioni di merci pericolose ovvero di operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti (1.8.3.1 ADR) in favore della ASL di Rieti.

La risorsa, individuata da Gemelli Isola, dotata delle competenze ed esperienze necessarie all’ esecuzione dell’attività di consulenza, è la Dott.ssa Patrizia Graziani.

Art. 3
Modalità di svolgimento dell'attività

Gemelli Isola si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione per il tramite del Consulente ADR, utilizzando spazi, attrezzature e servizi dell’ASL Rieti, secondo le modalità pattuite tra le Parti.

La frequenza e / o la tempistica dell'attività di consulenza è di 2 (due) accessi settimanali presso l’Azienda.

Ogni accesso si intende reso per un numero di ore pari a 6.

Resta inteso che l’attività di consulenza verrà svolta compatibilmente con le esigenze di servizio di Gemelli Isola.

Art. 4
Compensi

A fronte dello svolgimento dell’attività di cui ai precedenti articoli, l’Azienda si impegna a corrispondere a Gemelli Isola un compenso (di seguito, il “Compenso”) di € 60,00/ora (sessantavirgolazerozero/ora), oltre IVA se dovuta, per l’ attività svolta secondo le modalità di cui all’art. 3.

Oltre al Compenso, l’Azienda corrisponderà un rimborso spese forfetario ad accesso (di seguito, il “Rimborso”) nella misura che l’Azienda stessa determinerà sulla base dei criteri, cui la stessa deve attenersi in forza di legge, anche regionale, di regolamento o di altra normativa secondaria e di atti interni dell’Azienda medesima.

L'Azienda ha facoltà di corrispondere il Rimborso direttamente al Consulente ADR, ove a ciò non ostino disposizioni di legge, anche regionale, di regolamento o di diversa normativa secondaria, nonché atti interni dell'Azienda.

Art. 5

Adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Azienda si impegna a fornire in favore del personale di Gemelli Isola, antecedentemente all'inizio dell'attività oggetto di convenzione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree oggetto dell'attività medesima e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla peculiare attività del centro/dell'impianto.

In particolare, in ordine agli artt. 63 e 64 del D.L.gs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e all'art. 63 del D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii., si conviene che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione siano a carico dell'Azienda.

Si richiama il DUVRI già elaborato dalla ASL di Rieti da intendersi esteso alla vigenza della presente Convenzione.

Gemelli Isola garantisce l'idoneità tecnico professionale del Consulente ADR coinvolto nello svolgimento della presente Convenzione, ivi compresa la formazione specifica sui rischi connessi al profilo professionale e l'attività di sorveglianza sanitaria finalizzata, prima dell'inizio delle attività, alla formulazione del giudizio di idoneità che verrà espresso tenendo in opportuna considerazione la scheda di rischio per la mansione specifica predisposta dall'Azienda.

Il Consulente ADR si impegna ad aderire alle norme di sicurezza in vigore nell'Azienda.

Art. 6

Referenti

Sono indicati, quali Referenti delle Parti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione:

- per l'Azienda: Incarico di funzione professionale gestione aziendale rifiuti speciali e urbani, Dott.ssa Isabella Bianchetti,
- per Gemelli Isola: il Direttore Sanitario, Dott. Gennaro Capalbo.

I nominativi dei Referenti potranno essere modificati con successiva comunicazione scritta

Art. 7

Modalità di pagamento

Gli importi dovuti a Gemelli Isola saranno corrisposti dall'Azienda tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario IT28C010050320600000003240 SWIFT/BIC BNLIITRR presso BNL S.p.A.- con cadenza mensile, previa presentazione di fattura che sarà emessa da Gemelli Isola sulla base di un prospetto analitico delle attività svolte.

Sul medesimo conto corrente l'azienda potrà corrispondere il Rimborso, ove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 4, comma 3, della Convenzione.

Art. 8

Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a eseguire il servizio oggetto della Convenzione nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, per le attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, con atto formale, nomina Gemelli Isola Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati. Pertanto, Gemelli Isola garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello esterno per l'esecuzione della Convenzione.

Art. 9

Codice Etico

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti.

L'Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato Gemelli Isola, consultabile sul sito <https://www.ospedaleisolatiberina.it> per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazione di tali disposizioni, Gemelli Isola avrà facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 10

Durata

La presente Convenzione, firmata dalle Parti in digitale modalità PAdES, ha durata annuale dal giorno 1° gennaio 2025 al giorno 31 dicembre 2025 e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

Le Parti hanno facoltà di recesso unilaterale, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso di 15 giorni.

Qualsiasi modifica, variazione, estensione, proroga o rinnovo della presente Convenzione dovrà essere oggetto di accordo scritto tra le Parti.

Art. 11

Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 12

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico dell'Ente richiedente.

La presente Convenzione si compone di n. 12 articoli, di n. 6 pagine, che sono parte integrante e sostanziale della stessa, e la data di sottoscrizione corrisponde alla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda ASL di Rieti
Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Maccari

Per Gemelli Isola Società Benefit s.p.a.
Il Consigliere Delegato e Direttore Generale
Dott. Daniele Piacentini